

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

Articolo 1. E' costituita con sede legale in

CALATARANO (CT) Via Umberto 103 e sede tecnica

organizzativa in Giardini Naxos Via Porticato

l'Associazione denominata "CENTRO STUDI AL KANTARA"

centro socio-culturale per la salvaguardia del

l'Alcantara, sviluppo e valorizzazione della Valle

e della Riviera Jonica della Sicilia Orientale.

Articolo 2 - L'Associazione ha lo scopo di:

a) Sviluppo e valorizzazione della Valle Alcantara

della Riviera Jonica della Sicilia Orientale,

attraverso lo studio, le ricerche, i programmi e

progetti operativi di qualsiasi genere per il

conseguimento delle finalità associative.

b) Salvaguardia del patrimonio culturale, naturale

ed ambientalistico con organizzazione ed istitu-

zione di guardie ecologiche per i corsi d'acqua.

c) Organizzazione corsi di formazione professionale

con particolare riferimento alla programmazione,

elaborazione ed archivio dati.

d) Organizzazione di comunità o gruppi socio-

turistici ed in particolare incentivazione cul-

turale della gioventù locale ed internazionale.

e) Studio ed organizzazione di parchi e riserve

naturali ed archeologiche nonché di gestione di musei ed acquari per maggiore conoscenza, valorizzazione, salvaguardia della flora e fauna marina acustre e fluviale della zona.

f) Studio ed organizzazione di percorsi vita e parchi Robinson con individuazione dei percorsi

pedonali e miglioramento della viabilità stradale e ferroviaria della Valle e del comprensorio Etneo.

g) Edizione di libri, riviste e notiziari in stampa video e filmati nonché diffusione di programmi in via etero e cavo.

h) Ricerca e raccolta dati e catalogazione elettronica di reperti e beni archeologici e beni culturali ed ambientali nell'area geografica interessata e nella Sicilia Orientale.

i) Organizzazione di manifestazioni culturali, turistiche e sportive e gestione di convegni, dibattiti, conferenze, recital e mostre d'arte varia e programmazioni ed incontri per attività del mondo economico, sociale e politico.

j) Assistere gli associati e non nella istruzione di pratiche e nella tutela dei loro diritti.

Articolo 3 - L'associazione non ha scopi di lucro o speculativi.

- PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI -

articolo 4 - Il patrimonio è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà della associazione;
- b) - da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) - da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- a) - da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Articolo 5 - L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro trenta giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio di Amministrazione il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

- SOCI -

Articolo 6 - Il numero dei soci è illimitato.

Il Consiglio Direttivo potrà deliberare la sospensione delle ammissioni dei Soci in relazione alla ricettività degli impianti di cui dispone l'Associazione.

I soci si distinguono in:

- a) - Soci Fondatori;
- b) - Soci Onorari;
- c) - Soci Ordinari.

Articolo 7 - Sono Soci Fondatori quelli risultanti



dall'atto costitutivo. Essi non sono tenuti al pagamento delle quote di associazione. I Soci fondatori hanno diritto di voto in Assemblea.

Articolo 8 - Sono Soci Onorari coloro ai quali l'Associazione, per fondate ragioni di prestigio e di gratitudine, desidera rendere omaggio in riconoscimento di eccezionali meriti personali. I loro nomi figureranno in apposito Albo d'Onore. I Soci Onorari non hanno diritto a voto e non sono tenuti a versare quote e contributi di sorta. La loro designazione su proposta del Consiglio Direttivo è deliberata dall'Assemblea.

Articolo 9 - Sono Soci Ordinari le persone maggiori di età, la cui domanda di ammissione sottoscritta dall'aspirante e da due soci presentatori verrà accettata dal Consiglio di Amministrazione e che verseranno all'atto dell'ammissione la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio e il contributo annuale. I Soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni almeno entro il trenta novembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento del contributo annuale.

Il socio dimissionario può essere riammesso a

condizione che paga nuovamente la quota di ammissione e il contributo annuale.

I soci ordinari, purché in regola con il pagamento dei contributi annuali hanno diritto di partecipare alle assemblee e diritto di voto.

La qualifica di socio si perde per decesso, dimissioni, per morosità o indegnità; la morosità verrà dichiarata dal Consiglio di Amministrazione; la indegnità verrà sancita, su proposta del Consiglio dell'assemblea dei soci.

- AMMINISTRAZIONE -


Articolo 10 - L'associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di cinque membri eletti dall'assemblea dei soci per la durata di tre anni.

In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale.

Articolo 11 - Il Consiglio nomina nel proprio seno il Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario-Cassiere, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea dei Soci.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

Articolo 12 - Il Consiglio si riunisce tutte le



volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all'ammontare della quota di associazione e del contributo annuo.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice-Presidente.

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 13 - Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Associazione, senza limitazioni. Esso compila, se necessario, pure il Regolamento per il funzionamento della Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

Articolo 14 - Il Presidente, ed in sua assenza il Vice-Presidente, rappresenta legalmente la

Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati della Assemblea e del Consiglio di Amministrazione; nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

ARTICOLO 14 - ASSEMBLEE -

Articolo 15. - I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio almeno una volta all'anno entro il 31 dicembre di ciascun anno mediante comunicazione scritta a ciascun socio, oppure mediante affissione nell'albo dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci, a norma dell'art.20 del Codice Civile. L'Assemblea deve essere convocata in Calatabiano o in Giardini Naxos, anche fuori della sede sociale.

Articolo 16. - L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali della Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori, sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e Statuto, e su tutto quant'altro a lei



LEADER

<p>Articolo 16 - Hanno diritto di intervenire alia assemblea tutti i soci in regola nel pagamento del contributo annuo.</p> <p>I soci possono farsi rappresentare da altri soci.</p> <p>Anche se membri del Consiglio, salvo in questo caso per l'approvazione di bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità di consiglieri. Ciascun socio non può rappresentare più di due società.</p> <p>Articolo 17 - Hanno diritto di intervenire alia assemblea tutti i soci in regola nel pagamento del contributo annuo.</p> <p>I soci possono farsi rappresentare da altri soci.</p> <p>Anche se membri del Consiglio, salvo in questo caso per l'approvazione di bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità di consiglieri. Ciascun socio non può rappresentare più di due società.</p> <p>Articolo 18 - L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il pro-</p> <p>Primo Presidente.</p> <p>II Presidente dell'assemblea, nomina un segretario, se lo ritiene del caso, due scrutatori.</p> <p>Spetta al Presidente dell'assemblea di costituire la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire alla assemblea.</p> <p>Deille riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.</p> <p>Articolo 19 - Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 del Codice Civile.</p> <p>Articolo 20 - Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 del Codice Civile.</p>	<p>Articolo 16 - Hanno diritto di intervenire alia assemblea tutti i soci in regola nel pagamento del contributo annuo.</p> <p>I soci possono farsi rappresentare da altri soci.</p> <p>Anche se membri del Consiglio, salvo in questo caso per l'approvazione di bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità di consiglieri. Ciascun socio non può rappresentare più di due società.</p> <p>Articolo 17 - Hanno diritto di intervenire alia assemblea tutti i soci in regola nel pagamento del contributo annuo.</p> <p>I soci possono farsi rappresentare da altri soci.</p> <p>Anche se membri del Consiglio, salvo in questo caso per l'approvazione di bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità di consiglieri. Ciascun socio non può rappresentare più di due società.</p> <p>Articolo 18 - L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il pro-</p> <p>Primo Presidente.</p> <p>II Presidente dell'assemblea, nomina un segretario, se lo ritiene del caso, due scrutatori.</p> <p>Spetta al Presidente dell'assemblea di costituire la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire alla assemblea.</p> <p>Deille riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.</p> <p>Articolo 19 - Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 del Codice Civile.</p> <p>Articolo 20 - Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 del Codice Civile.</p>
--	--

Articolo 20 - La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio dei Revisori, costituito da tre membri, eletti anche tra i non soci, ogni tre anni dall'Assemblea dei Soci.

I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta dalla contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accettare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

- SCIOLIMENTO -

Articolo 21 - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Generale dei Soci, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

- CONTROVERSIE -

Articolo 22 - Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'Associazione o suoi Organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza dei Procuratori da nominarsi dall'Assemblea; essi giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.



James P. J.
John J. P. M. J.
Joseph J. J.
Joseph J. J.
Joseph J. J.

John J. J.

John J. J.

John J. J.

John J. J.

